

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BOLOGNA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il TRIBUNALE, **PRIMA** Sezione Penale, composto dai Signori:

Dott. **STEFANO SCATI** PRESIDENTE EST

Dott. **MASSIMILIANO CENNI** GIUDICE

Dott. **INES RIGOLI** GIUDICE

Con l'intervento del P.M. Dott. **MICHELA GUIDI**

e **VEDASI PP.SS.**

con l'assistenza **LUCIANO TARSIA-CANCELLIERE**

nella pubblica Udienza del **15 NOVEMBRE 2016**

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo

la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

CA [REDACTED] LE [REDACTED]: nato il [REDACTED]

Residente a [REDACTED] (FE) fraz. [REDACTED] via [REDACTED]
Elettivamente domiciliato c/o lo studio dell'Avv. Francesco Furnari
del foro di Ravenna

LIBERO ASSENTE

M [REDACTED] V [REDACTED] M [REDACTED] nata il [REDACTED]

Residente ad [REDACTED] fraz. [REDACTED] via [REDACTED]
Elettivamente domiciliata c/o lo studio dell'Avv. Francesco Furnari
del foro di Ravenna

LIBERO ASSENTE

T [REDACTED] G [REDACTED]: nato il [REDACTED]

Residente a [REDACTED] - [REDACTED] -snc
Residente a [REDACTED] via [REDACTED]
Domiciliato c/o [REDACTED]
Piazzale [REDACTED]

LIBERO ASSENTE

N. **16137/13**..... R.G. N.R.

N. **1162/16**..... R.G.N.C.

N. **4872/16.C**..... R. Sent.

Motivazione

depositata in Cancelleria il

24 NOV. 2016

Il Cancelliere

Irrevocabile il **31/01/2017**

per **T. [REDACTED] G. [REDACTED]**

Redatta scheda il [REDACTED]

N. Campione Pen.

N. Registro Esec.

IMPUTATI

TUTTI a vario titolo

A) del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 223 comma i in relazione all'art. 216 comma 1 nn. 1) e 2) e 219 comma 2 n. 1) del r.d. n. 267/1942, perché, C. [REDACTED] L. [REDACTED], quale amministratore di diritto dal 03/10/2011 al 14/03/2012 e comunque quale amministratore di fatto della Azienda Agricola [REDACTED], con sede a C. [REDACTED], via [REDACTED], società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bologna n. [REDACTED], allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e di arrecare pregiudizio ai creditori della società, commetteva i seguenti fatti di bancarotta ed in particolare:

- in concorso con M. [REDACTED] V. [REDACTED], amministratore unico della Azienda Agricola [REDACTED] s.r.l. società agricola avente i medesimi recapiti della società fallita, ivi compresa la sede legale a C. [REDACTED], via P. [REDACTED]

1) distraevano il valore di n. 108 capi di bestiame acquistati nel periodo novembre dicembre 2011 dalla società [REDACTED] Ltd. per l'importo di € 147.450,00, consegnati alla società fallita nelle date del 28/11, 03/12 e 14/12, dei quali il capi di bovini macellati nel mese di novembre 2011 e gli altri 96 capi trasferiti alla Azienda Agricola [REDACTED] Srl e successivamente macellati, così non rinvenendo il curatore né il bestiame né il corrispettivo della vendita;

2) distraevano il valore di n. 14 capi di bestiame, acquistati dalla società francese B. [REDACTED] C. [REDACTED] S. [REDACTED] per l'importo di € 33.000, consegnati in data 21/10/2011 alla società fallita e trasferiti in data 02/12/2011 all'Azienda Agricola [REDACTED] Srl, in seguito macellati, così non rinvenendo il curatore né il bestiame né il corrispettivo della vendita;

3) distraevano i veicoli di seguito indicati:

> autovettura BMW Serie 7 [REDACTED], ceduta all'Azienda Agricola [REDACTED] srl in data 16/11/2011 per € 48.000, da questa ceduta a C. [REDACTED] L. [REDACTED] in data 04/02/2013 e da costui venduta a terzi in data 28/04/2013;

> trattore stradale Iveco Magirus [REDACTED] ceduto all'Azienda Agricola [REDACTED] srl in data 3/11/2011 per € 19.000, da questa ceduta ad altra società denominata A. [REDACTED] E. [REDACTED] R. [REDACTED] srl riconducibile ai coniugi C. [REDACTED] - M. [REDACTED] in data 06/02/2013 (data prossima a quella della dichiarazione di fallimento) e da quest'ultima società venduta a terzi in data 09/07/2013;

> autocarro Fiat Doblò [REDACTED], ceduto all'A. [REDACTED] Ag. [REDACTED] srl in data 3/11/2011 per € 3.300, da questa venduta a terzi in data 20/07/2012;

- trattore stradale Iveco 440 [REDACTED], ceduto all'Azienda Agricola [REDACTED] srl in data 3/11/2011 per € 10.000, da questa venduta a terzi in data 28/05/2012.

- il solo C. [REDACTED] L. [REDACTED]

1) distraeva il valore di n. 91 capi di bestiame, acquistati dalla società francese Pa [redacted] sas per l'importo di € 84.520 (di cui alle fatture n PA000547 del 03/03/2011, n. PA000596 del 17/03/2011 e n. PA 000671 del 07/04/2011), consegnati alla società fallita e in seguito macellati, così non rinvenendo il curatore né il bestiame né il corrispettivo della vendita;

2) distraeva nell'anno 2011 e nel mese di gennaio 2012 n. 954 capi di bestiame per un valore stimato in € 1.469.160, indicati come venduti e/o macellati nei registri di stalla e n. 16 risultanti anche da n. 5 scontrini di pesa del 21/12/2011 (n.2), 17/02/2012, (2) e del 22/05/2012;

3) distraeva il semirimorchio [redacted], ceduto ad un terzo in data 07/09/2011 per l'importo di €13.200;

4) distraeva l'autovettura Audi A8 [redacted], ceduta ad un terzo in data 25/08/2011 per l'importo di € 25/08/2011

5) distraeva il semirimorchio Cardi 793 [redacted], ceduto ad un terzo in data 10/08/2011

- in concorso con T [redacted] Gi [redacted], amministratore unico della società fallita dal 14/03/2013.

sottraevano o distruggevano i libri e le altre scritture contabili.

Con l'aggravante di aver commesso plurimi fatti di bancarotta.

In Bologna, il 06/08/2013.

C [redacted] L [redacted]

B) del, delitto previsto e punito dall'art. 223 comma 2 n. 2), 219 comma 2 n. 1) del r.d. n. 267/1942 perché, nella medesima qualità di cui al capo che precede, cagionava con dolo e per effetto di operazioni dolose il fallimento della società Azienda Agricola [redacted] s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bologna n. [redacted], iscrivendo la stessa nel registro delle imprese di Bologna e di Ferrara quale impresa agricola, pertanto non soggetta a fallimento, fornendo in tali sedi false generalità (C [redacted] L [redacted], n. a [redacted]), indicando una sede legale fittizia (in C [redacted] via [redacted]), acquistando in frode ai fornitori bestiame che si faceva consegnare presso l'unità locale di Argenta (FE) (già sede legale dell'Azienda Agricola [redacted] amministrata dalla moglie), anche allorquando detta unità era già cessata e trasferendo i bovini acquistati all' Azienda Agricola [redacted], spogliando la società di tutti i beni ed infine affidandone l'amministrazione ad un ultraottantenne nullatenente dimorante presso una struttura residenziale sanitaria così asservendo la società fallita ad un disegno truffaldino, conscio che avrebbe gravato la stessa di passività fino al conclamarsi dello stato di insolvenza e all'abbandono della società al suo destino;

Con l'aggravante di aver commesso plurimi fatti di bancarotta.

In Bologna, il 06/08/2013.



CA [redacted] I [redacted] e M [redacted] V [redacted] M [redacted]

C) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 495, 61 n. 2 c.p. perché, anche al fine di commettere i reati *sub* A) e B) e quanto alla M [redacted] altresì per commettere il reato di cui *sub* D), CA [redacted] I [redacted] e M [redacted] V [redacted] M [redacted] dichiaravano ed attestavano falsamente al pubblico ufficiale le proprie identità. In particolare CA [redacted] L [redacted], dichiarava ed attestava falsamente nei seguenti atti riguardanti la società fallita [redacted] SRL redatti in data 18.02.2010 dal notaio di Ravenna dott. Stefano M [redacted], di essere nato ad [redacted] (anziché a [redacted]):

> atto di cessione quote della società [redacted] SRL da C [redacted] Pi [redacted] Gi [redacted] C [redacted] L [redacted];

> verbale di assemblea straordinaria della società [redacted] SRL, con il quale, tra l'altro, si trasferiva la sede sociale da Ravenna all'indirizzo fittizio di Casalecchio di Reno.

M [redacted] V [redacted] M [redacted], dichiarava le false generalità di M [redacted] V [redacted] (anziché V [redacted] M [redacted]) al notaio nella redazione dei seguenti atti della società [redacted] SRL:

> atto costitutivo della [redacted] SRL redatto in data 23.09.2011 dal notaio di Ferrara dott. Massimo D [redacted];

> atto cessione quote redatto in data 14/05/2014 dal notaio di Conselice (RA) dott. Paolo Mario P [redacted]

Inoltre, il C [redacted] L [redacted] dichiarava false generalità in ordine al luogo e data di nascita ([redacted] in luogo di [redacted]) al notaio che redigeva i seguenti atti:

> atto di cessione quote della F [redacted] SRL redatto in data 23.09.2008 dal notaio di Porto Garibaldi dott. Giuseppe B [redacted];

> atto di cessione quote della A [redacted] SRL redatto in data 13.05.2009 dal notaio di Porto Garibaldi dott. Giuseppe B [redacted];

> atto di cessione quote della E [redacted] SRL redatto in data 30.03.2010 dal notaio di Porto Garibaldi dott. Giuseppe B [redacted];

la M [redacted] V [redacted] M [redacted] dichiarava false generalità di M [redacted] V [redacted] (anziché V [redacted] M [redacted]) al notaio che redigeva i seguenti atti:

> atto di cessione quote della società A [redacted] E [redacted] R [redacted] SRL redatto in data 14.05.2014 dal notaio di Conselice (RA) Mario P [redacted];

> atto costitutivo della C [redacted] SRL redatto il 17.12.2012 dal notaio di Porto Garibaldi dott. Giuseppe B [redacted];

> atto costitutivo della società AZIENDA AGRICOLA A [redacted] SRL redatto il 17.03.2014 dal notaio di Ferrara dott. Angela L [redacted].

Nei luoghi o nelle date sopra indicate.

M [REDACTED] V [REDACTED] M [REDACTED]

D) del delitto previsto e punito dall'art. 234 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 perché, con le generalità false di M [REDACTED] V [REDACTED] e codice fiscale corrispondente, in qualità di socio al 98% e amministratore unico della società 'AZIENDA AGRICOLA A [REDACTED] SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA', con sede in A [REDACTED] fraz L [REDACTED], Via [REDACTED] esercente attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di bestiame, esercitava un'impresa commerciale sebbene si trovasse in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna in data [REDACTED] (irrevocabile in data [REDACTED]) con la quale era stata condannata, tra l'altro, all'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale per anni 10.

In Argenta a partire dal 17/03/2014 (data della costituzione della società) in avanti.

Con la recidiva ex art. 99 co IV cp per C [REDACTED] e M [REDACTED].

LE PARTI HANNO CONCLUSO COME SEGUE :

PUBBLICO MINISTERO : assoluzione per T [REDACTED] G [REDACTED] per insufficienza degli elementi , condanna per M [REDACTED] e C [REDACTED] ritenuta la continuazione anche rispetto all'aggravante del 219, più grave A), ANNI 6 di reclusione per C [REDACTED] L [REDACTED] e condanna ad ANNI 5 di reclusione per M [REDACTED] V [REDACTED] M [REDACTED].

AVV. G. BORDONI DLE FORO DI ROMA ANCHE IN SOSTITUZIONE DELL'AVV. F [REDACTED] FURNARI DEL FORO DI RAVENNA DIFENSORE DI FIDUCIA DI C [REDACTED] L [REDACTED] : capo A) concessione delle generiche in criterio di equivalenza sull'aggravante contestata : per gli altri capi assoluzione per non aver commesso il fatto e assoluzione per insussistenza del fatto quanto al capo B).

AVV. LUCA DOVELLI DEL FORO DI RAVENNA ANCHE IN SOSTITUZIONE DELL'AVV. FRANCESCO FURNARI DEL FORO DI RAVENNA ENTRAMBI DIFENSORI DI FIDUCIA DI M [REDACTED] V [REDACTED] M [REDACTED] : minimo della pena, concessione delle attenuante generiche e benefici di legge se concedibili.

AVV. IRENE COSTANTINO DEL FORO DI FERRARA IN SOSTITUZIONE DELL'AVV. MARCO STRADIOTTI DIFENSORE DI UFFICIO DI T [REDACTED] G [REDACTED] : assoluzione quantomeno con formula dubitativa.

FATTO E DIRITTO

In data 6 agosto 2013 il Tribunale di Bologna dichiarava il fallimento della "Azienda Agricola [redacted] s.r.l.", amministrata sino al 14 marzo 2012 da C [redacted] Le [redacted] ed in seguito da T [redacted] Gi [redacted].

In data 27 marzo 2015 il giudice delle indagini preliminari applicava, nei confronti del C [redacted] e della moglie M [redacted] V. M [redacted], la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di bancarotta aggravata e falsa attestazione delle proprie generalità a pubblico ufficiale nonché, nei confronti del T [redacted], la misura interdittiva del divieto di esercitare imprese ed uffici direttivi in relazione al reato di concorso in bancarotta documentale.

Nel corso delle indagini preliminari le misure custodiali, eseguite il 1° aprile 2015, venivano prima attenuate e poi revocate al pari di quella interdittiva.

Con decreto del 4 febbraio 2016 il giudice dell'udienza preliminare disponeva il rinvio a giudizio del C [redacted], della M [redacted] e del T [redacted] per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti in rubrica.

In assenza degli imputati e all'esito di istruttoria, all'udienza del 15 novembre 2016 le parti concludevano come in epigrafe.

La "Azienda Agricola [redacted] s.r.l." veniva dichiarata fallita il 6 agosto 2013 su istanza della società irlandese "T. [redacted] International Ltd.", titolare di un credito di Euro 119.450 derivante dalla vendita di 108 bovini. Una prima istanza di fallimento, presentata dal medesimo creditore nell'anno 2012, era stata respinta dal Tribunale sul presupposto che si trattasse di impresa agricola non assoggettabile a fallimento. Il decreto di rigetto era stato poi reclamato e la Corte di Appello aveva accolto il ricorso ritenendo che mancassero i caratteri dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c. in

quanto la società fallita non si occupava della produzione di bovini, bensì della loro commercializzazione.

Nella relazione ex art. 33 L.F. depositata presso la locale Procura della Repubblica il 2 ottobre 2013, il curatore dr. Al [redacted] S [redacted] riferiva di non aver trovato alcun bene né nella sede legale in Cas [redacted] via [redacted] né nella unità operativa di A [redacted], frazione I [redacted], via [redacted], di non aver parimenti rinvenuto i libri e le altre scritture contabili; di non essere riuscito a rintracciare né il precedente amministratore (C [redacted] L [redacted]) né quello in carica al momento della dichiarazione di fallimento (T [redacted] Gio [redacted]). Riferiva altresì che la società irlandese aveva lamentato, sia nella istanza di fallimento sia nella querela allegata alla relazione ex art. 33 L.F., che la parte precipua dei bovini oggetto della fornitura era stata alienata alla "Azienda Agricola [redacted] s.r.l." la quale -oltre ad essere amministrata da M [redacted] V [redacted] M [redacted], moglie del C [redacted] - era stata costituita (in data 23 settembre 2011) in epoca anteriore e prossima alla conclusione del contratto di vendita dei bovini ed aveva collocato la sede legale nel medesimo luogo deputato a fungere da unità operativa della società fallita.

Le indagini svolte per il tramite della Guardia di Finanza consentivano di appurare che i 108 bovini forniti dalla società irlandese erano stati consegnati presso la stalla di Argenta, fraz. [redacted] in data 28 novembre 2011, 3 dicembre 2011 e 14 dicembre 2011. Dai dati ricavati dall'anagrafe dei bovini e bufalini del Ministero della Salute si appurava che 11 dei 108 bovini erano stati macellati direttamente dall'azienda "[redacted] s.r.l.", un bovino era stato ceduto ad un'azienda non identificata mentre gli altri 96 capi di bestiame erano stati subito venduti e trasferiti dalla azienda "[redacted] s.r.l." all'azienda "[redacted] s.r.l." per essere poi macellati. Si accertava altresì che, in epoca successiva e prossima alla conclusione delle operazioni di

macellazione, la M█████ aveva denunciato lo smarrimento del registro di carico e scarico dei bovini dal quale sarebbe stato possibile ricostruire i trasferimenti degli animali.

Le indagini evidenziavano, inoltre, che il C█████, al momento dell'acquisto in data 18 febbraio 2010 delle quote della azienda "█████" da tale C█████ P█████ Gi█████ aveva fornito false generalità al notaio rogante, dichiarando di essere nato ad ██████ (████████████████████, anziché a ██████) il ██████ il C█████ aveva reso le stesse false dichiarazioni anche in occasione dell'assemblea straordinaria della società "█████ s.r.l." nel corso della quale si era deciso il trasferimento della sede da Ravenna a Casalecchio di Reno nonché all'atto della elevazione di un atto di protesto. Sempre con quelle false generalità il C█████ risultava aver ricoperto cariche o qualifiche sociali nelle società "A█████ s.r.l." e "E█████ S. ██████ s.r.l." ed aver compiuto atti di cessione di quote di tali società.

Anche la M█████, appellandosi come "V█████" in luogo di "V█████ M█████", aveva fornito false generalità nell'atto costitutivo della "Azienda Agricola ██████ s.r.l." e in quelli di altre tre società nonché in vari atti di cessione delle quote sociali. L'imputata, nonostante l'inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale di cui alla sentenza di condanna per bancarotta divenuta irrevocabile il 12 aprile 2013, aveva costituito in data 17 marzo 2014 la "Azienda Agricola A█████ s.r.l."

Sulla base di tali risultanze il Gip, con ordinanza del 27 marzo 2015, applicava al C█████ (nella qualità di amministratore di diritto e di fatto della società fallita) e alla M█████ (nella qualità di concorrente *extraneus*) la misura cautelare della custodia cautelare ed al T█████ (nella qualità di amministratore di diritto in carica dal 14 marzo 2012) la misura interdittiva del divieto di esercitare imprese ed uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In epoca successiva all'esecuzione di detta ordinanza i finanziari riuscivano a ricostruire ulteriori operazioni distrattive.

Come chiarito dal tenente S. [REDACTED] nel corso della deposizione resa all'udienza del 19 luglio 2016, veniva sequestrato, all'esito della perquisizione effettuata il 1° aprile 2015 nell'abitazione dei coniugi, un atto di precetto spedito in forza di un decreto ingiuntivo emesso nell'anno 2011 in favore della società francese P. [REDACTED] s.a.s. ove si faceva riferimento alla fornitura di 91 bovini al prezzo di € 82.520, non pagato. Dall'esame delle tre fatture e dei documenti di trasporto veniva individuato il codice dei bovini e, grazie all'anagrafe del Ministero della Salute, si accertava che tutti i 91 capi di bestiame erano stati macellati dalla società "[REDACTED]" fra i mesi di giugno e settembre del 2011.

Veniva altresì sequestrato un documento di trasporto emesso dalla società francese B. [REDACTED] Co. [REDACTED] S. [REDACTED] attestante la consegna in data 21 ottobre 2011 di 14 capi di bestiame al prezzo di Euro 33.000. Dall'anagrafe bovina si accertava che tali capi di bestiame erano stati ceduti in data 2 dicembre 2011 alla società "[REDACTED]"; di questi 8 erano stati direttamente macellati mentre gli altri 6 erano stati ritrasferiti alla società "[REDACTED]".

Venivano ancora sequestrati 4 scontrini di pesa intestati alla società fallita ed attestanti un peso maggiore in uscita rispetto a quello in entrata per una differenza di kg. 8.380. Prendendo a base l'unico scontrino dove era indicato il numero dei capi, i finanziari determinavano il peso medio pro capite ed accertavano che si trattava di 16 bovini, per un valore di € 37.700, desunto sulla base del prezzo di mercato.

Dall'esame del registro di stalla ricavato dall'anagrafe bovina si accertava, infine, che la società fallita aveva movimentato complessivamente 1167 capi di cui 1123 nel 2011 e 44 nel 2012. Detratti i bovini relativi alle forniture della società irlandese e



delle due società francesi, risultava un "saldo" di 954 capi di bestiame il cui valore veniva determinato, sulla base del prezzo medio di mercato, in Euro 1.469.160.

Dall'esame del PRA emergeva che la società "██████████" aveva alienato il proprio parco veicoli nel secondo semestre dell'anno 2011. Un'autovettura BMW, due trattori stradali Iveco ed un autocarro Fiat Doblò erano stati venduti alla società "██████████" nel mese di novembre del 2011 per essere poi rivenduti a terzi negli anni successivi. Un'autovettura Audi A8 e due semirimorchi erano stati alienati a terzi nei mesi di agosto e settembre del 2011.

Così riassunte le principali risultanze di fatto, non è ultroneo rammentare in diritto che, secondo costante orientamento di legittimità, ove sia provato che l'imprenditore fallito abbia avuto la disponibilità di determinati beni e non abbia fornito giustificazione della loro destinazione per le effettive necessità dell'impresa, i beni stessi debbono essere considerati oggetto di una dolosa distrazione. Tale assunto non rappresenta l'applicazione di una inammissibile inversione dell'onere della prova poiché la normativa fallimentare impone al predetto di fornire ogni utile notizia sulla esistenza di cespiti o ulteriori ricchezze (art. 87, 3° comma L.F.) ascrivendo, quindi, allo stesso la dimostrazione del concreto impiego dei beni o del loro ricavato (cfr., *ex multis*, Cass. 2 marzo 2010, n. 8262, 9 ottobre 2002, n. 38213; 10 novembre 2000, n. 11458; 10 giugno 1998, n. 2876). Siffatto principio si applica anche nei confronti dell'amministratore di fatto il quale risponde del reato di bancarotta in qualità di diretto destinatario della norma incriminatrice (cfr., *ex multis*, Cass. 19 maggio 2010, n. 19049).

Ciò posto il collegio osserva quanto segue.

Ancorchè il curatore fallimentare non abbia rinvenuto i libri e le scritture contabili della società "██████████" ed ancorchè la M██████████ abbia denunciato il singolare

smarrimento del registro di carico e di scarico dei bovini della società "██████████", le risultanze di causa consentono di affermare che nel patrimonio della prima società sono confluiti tutti i bovini menzionati nel capo di imputazione sub A), parte dei quali sono stati alienati alla seconda società.

Le forniture effettuate dalla società irlandese T.██████████ In██████████ risultano comprovate dalle fatture e dalle lettere di vettura internazionale prodotte a corredo della istanza di fallimento, rinvenibili negli allegati 18, 19 e 20 della relazione ex art. 33 L.F.; quelle effettuate dalle due società francesi risultano dalla documentazione (fatture e bollette doganali) sequestrata nel corso della perquisizione domiciliare.

È comunque assorbente il rilievo che la movimentazione delle tre forniture risulta, al pari di quella relativa ai rimanenti 954 capi di bestiame, dall'anagrafe tenuta dal Ministero della Salute. Ed invero, come emerge dalla documentazione prodotta dal PM (cfr., in particolare, l'allegato n. 75) e dalla deposizione del teste S.██████████, la movimentazione dei capi di bestiame -e, quindi, la loro acquisizione al patrimonio della società fallita- risulta dal c.d. registro di stalla. E se è vero che la società fallita e la società "██████████" avevano il medesimo codice di stalla (██████████), è altrettanto vero che, come ben puntualizzato dal teste di PG, non possono sorgere su una eventuale commistione atteso che ogni società aveva un distinto registro di stalla, individuato sulla base del diverso codice fiscale.

Né appaiono convincenti le argomentazioni svolte dalla difesa in sede di discussione per contestare l'attribuzione alla società fallita, piuttosto che all'altra società, dei bovini transitati nella stalla comune. Nessuna rilevanza assume il fatto che al passivo del fallimento non si siano insinuati creditori diversi ed ulteriori rispetto alla "T.██████████ In██████████" atteso che gli altri fornitori dei bovini ben possono essere stati regolarmente soddisfatti. Neppure rileva che, come si ricava dalla documentazione

prodotta all'odierna udienza, i conti corrente aperti dalla società fallita presso la "Banca Centro Emilia" siano stati chiusi nel dicembre del 2011 e nel febbraio del 2012. Come si è già detto, la gran parte dei bovini in contestazione (n. 1123 sul totale complessivo di 1167 unità) sono stati acquistati nell'anno 2011. Quanto ai rimanenti 44 capi di bestiame, la provvista per saldare i fornitori può essere stata ricavata da conti correnti aperti presso altre banche ovvero a mezzo di denaro contante.

Sgombrato il campo da tale questione, si rileva che il C. [REDACTED] non ha fornito alcuna giustificazione, come era suo onere, in merito alla destinazione dei capi di bestiame (*rectius*: del ricavato dalla loro vendita o macellazione) per finalità aziendali, beni che, in applicazione del principio giurisprudenziale sopra richiamato, debbono considerarsi oggetto di una dolosa distrazione.

Solo per completezza di motivazione va quindi rilevato che l'intento distrattivo risulta ben evidenziato dai fatti accaduti a partire dal secondo semestre dell'anno 2011. In tale epoca si colloca, infatti, l'acquisto dei 108 capi di bestiame dalla società irlandese la cui parte precipua è stata immediatamente "dirottata" sulla società "[REDACTED]", poco prima costituita dalla moglie del C. [REDACTED] e di cui quest'ultimo ha rivendicato di essere il gestore (cfr. la denuncia presentata ai CC di Longastrino il 31 luglio 2013 in merito alla smarrimento di una carta di circolazione di un mezzo aziendale).

Quanto agli automezzi, si rileva che essi sono stati ceduti in epoca sospetta in parte a terzi e in altra parte all'azienda "[REDACTED]", amministrata dalla moglie del C. [REDACTED]. In sede di discussione il difensore non ha contestato la natura distrattiva di tali operazioni (di cui non è stato rinvenuto il controvalore economico), ma ha obiettato che il C. [REDACTED] dovrebbe rispondere solo delle alienazioni compiute nel periodo in cui ha ricoperto la carica di amministratore di diritto. Se è vero infatti che all'imputato è



stata contestata anche la qualifica di amministratore di fatto, la mancata incriminazione per tali fatti dell'amministratore di diritto impedirebbe, ad avviso del difensore, il riconoscimento della responsabilità. Sul punto è agevole replicare che l'amministratore di fatto, in quanto diretto destinatario della norma incriminatrice, deve comunque rispondere degli atti di depauperazione del patrimonio sociale a nulla rilevando, nella specie, la mancata incriminazione a titolo di concorso dell'amministratore di diritto.

In conclusione il C. [redacted] deve essere ritenuto responsabile della distrazione di tutti i beni (o del loro controvalore) in contestazione fatta salva la seguente precisazione che riguarda la fornitura della società irlandese. Dall'importo di Euro 147.450, corrispondente al controvalore dei 108 capi di bestiame compravenduti, deve essere infatti detratta non solo la somma di Euro 28.000 (che la T. [redacted] I. [redacted] ha dichiarato di aver ricevuto a titolo di acconto), ma anche le somme di Euro 25.000 e di Euro 27.609 che sono state corrisposte a mezzo di bonifici tratti sul conto della società "[redacted]" con la univoca causale "acconto fattura [redacted]"; con l'effetto che l'affermazione di responsabilità a tale titolo deve essere circoscritta alla somma di Euro 66.841.

Venendo ora ad esaminare la posizione della M. [redacted], la qualifica di concorrente *extraneus* impone una valutazione sul dolo di concorso e sul contributo causale. Quanto al primo requisito, l'imputata era non solo a conoscenza, ma anche partecipe del disegno criminoso ordito dal coniuge come si evince dalla sottoscrizione del 99% del capitale sociale e dall'assunzione della carica di amministratore della società "Le [redacted]" che avrebbe dovuto costituire la "prosecuzione" della società fallita. Quanto al secondo requisito, si rileva che la parte precipua della fornitura della società irlandese e l'intera fornitura della società francese "B. [redacted]" sono state


immediatamente trasferite, senza alcun corrispettivo, alla società dell'imputata la quale, terminate le operazioni di macellazione, ha ritenuto prudentiale denunciare lo smarrimento del registro di carico e scarico dei bovini. Sempre alla società amministrata dalla M██████████ sono stati trasferiti quattro automezzi il cui corrispettivo (indicato nella visura PRA) non risulta essere stato versato e la cui effettiva corresponsione contrasta sia con l'epoca del trasferimento sia con il soggetto beneficiario.

L'imputata deve essere quindi dichiarata responsabile delle distrazioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 del capo di imputazione sub A).

A questo punto resta da esaminare l'ultima ipotesi delittuosa menzionata in tale capo di imputazione e, cioè, la bancarotta documentale specifica contestata al C██████████ e al T██████████ nella rispettiva veste di amministratore di fatto e di diritto della società fallita.

Premesso che non è revocabile in dubbio che la sottrazione della contabilità ha costituito il mezzo per occultare o rendere meno agevole l'accertamento delle condotte distrattive e che sussiste pertanto il dolo specifico, pacifica è la responsabilità del C██████████ il quale, in qualità di amministratore di fatto, è il diretto destinatario della norma incriminatrice.

Quanto al T██████████ non si ha motivo per dubitare che abbia effettivamente partecipato all'assemblea ordinaria del 14 marzo 2012 nel corso della quale è stato nominato amministratore della società fallita. In primo luogo perché egli è stato ricoverato in una struttura di lunga degenza di G██████████ solo nell'anno successivo -e, segnatamente, dal 23 maggio al 16 luglio 2013-, ricovero cui è seguito il trasferimento presso la RSSA "██████████" di T██████████ ove tuttora dimora. In secondo luogo perché la firma apposta dal T██████████ sul verbale di detta assemblea è del




tutto conforme a quella vergata sulla carta di identità rilasciatagli nell'anno 2002 e sul cartellino compilato nell'anno 2008, atti questi acquisiti dalla PG presso il Comune di Gi[redacted] (cfr. gli allegati 6 e 61). Appare del resto significativo dei rapporti in essere fra il Ca[redacted] ed il Ta[redacted] il fatto che il secondo abbia indicato come propria residenza anagrafica un indirizzo a Gi[redacted], corrispondente ad una abitazione in precedenza utilizzata dal primo. Ancora più significativo è il fatto che il T[redacted] sia subentrato al Ca[redacted] anche nell'amministrazione della "E[redacted] S. [redacted] s.r.l., di cui ha assunto la carica il 30 marzo 2010.

Sgombrato il campo da tale questione, si rileva che la consapevolezza di concorrere in un'attività illecita -e, quindi, la sussistenza dell'elemento soggettivo doloso- si ricava dal fatto che il T[redacted], completamente digiuno di competenze gestorie, ha assunto la carica di amministratore della società fallita all'età di 81 anni con l'unico scopo di sgravare il Ca[redacted], dietro una verosimile contropartita, dalle responsabilità penali e civili dell'imminente fallimento.

Venendo ora ad esaminare i residui addebiti secondo l'ordine del capo di imputazione, al capo B) è stato contestato al solo C[redacted] il reato di cui all'art. 223, comma 2° n. 2 L.F. per aver cagionato il fallimento a mezzo di operazioni dolose consistite nell'aver iscritto nel registro delle imprese la società "[redacted]" come impresa agricola al fine di escluderne la fallibilità, nell'aver trasferito alla società "[redacted]" il bestiame acquistato in frode ai creditori, nell'aver spogliato la società "[redacted]" di tutti i beni e nell'averne affidato l'amministrazione all'ultraottantenne T[redacted] Gi[redacted].

A tale riguardo si rileva, da un lato, che l'aver iscritto la società come impresa agricola e l'averne affidato l'amministrazione ad un prestanome non rientrano nella nozione di operazioni dolose che presuppone, infatti, il compimento di un atto



gestorio cui sia derivata la causazione dello stato di dissesto; dall'altro che vi è completa sovrapposibilità fra le rimanenti condotte e quelle già contestate nell'ambito della bancarotta per distrazione.

Ciò posto, deve essere rammentato il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale non è configurabile il concorso formale fra il reato di bancarotta fraudolenta e quello di bancarotta impropria da operazioni dolose ove l'azione diretta a causare il fallimento sia la stessa sussunta nel modello descrittivo della bancarotta fraudolenta; al che consegue l'assorbimento del secondo reato nel primo (cfr. Cass. 18 ottobre 2016, n. 44103, Cass. 15 maggio 2014, n. 24051, Cass. 19 maggio 2010, n. 34559 e Cass. 5 luglio 2007, n. 35066).

In adesione a tale condivisibile indirizzo -che supera il risalente ed isolato precedente costituito da Cass. 23 febbraio 1995, n. 3506- il reato di cui al capo B) deve essere pertanto assorbito in quello di cui al capo A).

Quanto al reato di cui agli artt. 81 e 495 c.p. contestato al C. [redacted] e alla M. [redacted] al capo C), dalla deposizione del teste S. [redacted] e dalla documentazione acquisita risulta che il primo, nel momento in cui ha acquistato in data 18 febbraio 2010 le quote della società fallita da tale C. [redacted] P. [redacted] G. [redacted], ha fornito false generalità al notaio rogante dichiarando di essere nato ad F. [redacted], anziché a G. [redacted] il [redacted]. Analoghe generalità sono state fornite nel verbale di assemblea straordinaria in pari data a mezzo della quale è stato deliberato il trasferimento della sede da Ravenna a Casalecchio di Reno. Ma il C. [redacted] ha speso tali false generalità anche in altri atti compiuti con l'assistenza del notaio e, segnatamente, nella cessione delle quote della "F. [redacted] s.r.l." (in data 23 settembre 2008), della "A. [redacted] s.r.l." (in data 13 maggio 2009) e della "E. [redacted] S. [redacted] s.r.l." (in data 30 marzo 2010). Non è poi ultroneo osservare che gli

accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza hanno confermato che presso l'anagrafe di [redacted] non esisteva nessun soggetto con tali generalità e che in data 16 aprile 2013 l'imputato era stato denunciato dai carabinieri di Comacchio per i reati di cui agli arti. 497 bis, 489, 494 c.p. e 496 c.p., per aver alterato ed usato la carta d'identità n. [redacted], indicando le false generalità di C. [redacted] L. [redacted], nato a [redacted] l' [redacted].

Venendo ora ad esaminare l'altra posizione, l'imputata ha dichiarato le false generalità di M. [redacted] V. [redacted], anziché di M. [redacted] V. [redacted] M. [redacted] nell'atto notarile di costituzione della "Azienda Agricola [redacted] s.r.l." del 23 settembre 2011 nonché nell'atto di cessione delle quote di tale società del 14 maggio 2014. Analoghe false generalità sono state spese nell'atto di cessione delle quote della "A. [redacted] E. [redacted] R. [redacted] s.r.l." del 14 maggio 2014, nell'atto costitutivo della "C. [redacted] I. [redacted] s.r.l." del 17 dicembre 2012 nonché nell'atto costitutivo della "A. [redacted] A. [redacted] A. [redacted] s.r.l." del 17 marzo 2014. Sul punto non è superfluo evidenziare che, come chiarito dal teste S. [redacted] l'indicazione di parte del nome di iscritto all'anagrafe ha determinato l'attribuzione di un diverso codice fiscale.

Quanto alle finalità perseguite, è sufficiente rilevare che in data 16 agosto 2000 entrambi coniugi erano stati dichiarati falliti in proprio a seguito della estensione del fallimento della "Supermercato L. [redacted] di M. [redacted] V. [redacted] M. [redacted] & c s.n.c." di cui erano soci illimitatamente responsabili. Detto in altri termini, la spendita delle false generalità ha consentito di aggirare le incapacità stabilite dalla legge (cfr., fra l'altro, l'art. 2382 c.c. il quale prevede che il fallito non possa essere nominato amministratore di società di capitali).




Alla luce di quanto sopra si impone l'affermazione di responsabilità di entrambi gli imputati.

Quanto, infine, al reato ex art. 234 L.F. contestato alla sola M [redacted] al capo D), occorre in punto di fatto premettere che, in relazione al fallimento della "Supermercato L [redacted] di M [redacted] Vi [redacted] M [redacted] & c s.n.c.", l'imputata ed il marito sono stati condannati per il reato di bancarotta fraudolenta alla pena di anni tre e mesi due di reclusione con applicazione della pena accessoria della inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale per la durata di anni dieci. Nonostante tale condanna, divenuta irrevocabile il 12 aprile 2013, in data 17 marzo 2014 l'imputata ha costituito la "Azienda Agricola A [redacted] s.r.l.", spendendo, come si è innanzi detto, le incomplete -e, quindi, false-generalità di M [redacted] Vi [redacted] grazie alle quale ha potuto assumere la carica di amministratrice in violazione del divieto posto dall'art. 2382 c.c.

Orbene, ancorchè non vi sia agli atti la prova del compimento di atti gestori, deve essere egualmente affermata la colpevolezza. Ed invero, atteso che la *ratio* dell'art. 234 L.F. è quella di prevenire l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto inabilitato, assume penale rilevanza, quale atto propedeutico ed indispensabile allo svolgimento dell'attività economica, anche la mera costituzione della impresa.

Quanto alle statuizioni conseguenti all'affermazione della responsabilità, i reati di bancarotta per distrazione e documentale contestati al C [redacted] sub A) sono già stati uniti vincolo della "continuazione fallimentare" ex art. 219, 2° comma n. 1 L.F. I reati così unificati vanno poi posti in continuazione ex art. 81 c.p. con quello di cui al capo C). Quanto alla M [redacted] i reati di bancarotta sub A) - già rettamente uniti nel vincolo ex art. 219, 2° comma n. 1 L.F. in



considerazione della diversa natura dei beni e dei distinti momenti in cui è maturata la loro distrazione - devono essere posti in continuazione ex art. 81 c.p. con quelli di cui ai capi C) e D).

Deve essere esclusa la recidiva qualificata atteso che il pur nutrito certificato penale di entrambi gli imputati non indica la commissione di fatti in epoca prossima alle condotte ora in contestazione. Se è vero infatti che la sentenza di condanna per il reato di bancarotta è stata pronunciata nell'anno 2012, è altrettanto vero che i fatti risalgono agli anni 1999/2000.

Di tale precedente e delle altre numerose condanne per reati contro il patrimonio deve, peraltro, tenersi conto nella commisurazione della pena in ordine alla quale vanno altresì valorizzate la spregiudicatezza e la pervicace callidità mostrate dagli imputati nella gestione dell'attività economica.

Alla luce di quanto sopra e visti gli altri criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., si stima equo irrogare al C. al pena di anni sei e mesi sei di reclusione così determinata: pena base anni cinque di reclusione, aumentata di un anno ex art. 219, 2° comma n. 1 L.F. e di mesi sei ex 81 c.p.

La M. deve essere condannata alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione così determinata: pena base anni quattro di reclusione, aumentata di mesi otto ex art. 219, 2° comma n. 1 L.F. e di otto mesi ex art. 81 c.p. (in ragione di mesi sei per il reato sub C) e di mesi due per quello sub D).

Quanto infine al T., il minor ruolo rivestito, l'età avanzata, le gravi condizioni di salute e l'incensuratezza giustificano la concessione delle attenuanti generiche nella massima espansione e l'applicazione del minimo della pena. L'imputato deve essere quindi condannato alla pena di anni due di



reclusione che, nella ricorrenza dei presupposti di legge, può essere condizionalmente sospesa.

Seguono, infine, le pene accessorie indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara gli imputati responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti con la riduzione dell'importo di Euro 147.450 - contestato al n. 1) del capo A)- ad Euro 66.841 ed assorbimento nel capo A) del reato di cui al capo B) e, previa applicazione del vincolo ex 219, 2° comma n. 1 L.F. nonché della continuazione ex art. 81 c.p., esclusione della recidiva e riconoscimento delle attenuanti generiche al solo T..., condanna:

C... L... alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione;

M... V... M... alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione;

T... G... alla pena di anni due di reclusione;

tutti al pagamento delle spese processuali e, quanto al C... e alla M..., anche a quelle di mantenimento durante la custodia cautelare.

Dichiara tutti gli imputati inabilitati per anni dieci all'esercizio di imprese commerciali ed incapaci per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. Dichiara altresì il C... interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena. Dichiara infine la M... interdetti dai pubblici per anni cinque.

Concede al T... il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Fissa il termine di giorni trenta per il deposito della motivazione.


Bologna, 15 novembre 2016

Depositato in Cancelleria

il 24 NOV. 2016

Il Funzionario Giudiziario
Dr. Alessandro Gaston

il presidente estensore
Stefano Seati



APPELLO RICORSO PROPOSTO IL 31/1/2017
dal difensore dell'imputato ~~_____~~
comunicato al P.M. e P.G. il 01/02/2017



Il Funzionario Giudiziario
Dott. Paola Guarini

APPELLO RICORSO PROPOSTO IL 12/01/2017
dal difensore dell'imputato ~~_____~~
comunicato al P.M. e P.G. il 19/01/2017



Il Funzionario Giudiziario
Dott. Paola Guarini

La sentenza è divenuta irrevocabile
il 31/01/2017 per ~~_____~~
Giovanni
Estratto esecutivo al P.M. Sede
oggi Bologna 06 OTT. 2017

Il Cancelliere
Anna ~~_____~~ Ortù